# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1321)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DAMAGIO, DEL PONTE, D'AMELIO e SAPORITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1981

Provvidenze in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, (sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1977, n. 501. modificato dal decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito nella legge 26 maggio 1978. n. 215), nelle aree del Mezzogiorno nelle quali si verifichi uno stato di grave crisi dell'occupazione a seguito del completamento di impianti industriali, opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi ai programmi finanziati con fondi statali e nelle quali sussistano possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici disposti nello stesso settore in base alla legge 2 maggio 1976, n. 183, ai lavoratori rimasti senza lavoro a seguito del completamento delle opere suddette può essere concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, fino ad un massimo di 24 mesi.

Poichè la durata prevista per tale trattamento si è rivelata non congrua in relazione ai tempi occorrenti per l'allestimento di nuove opere, con l'articolo 1 del decretolegge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, è stata prevista la possibilità di un prolungamento dell'intervento della Cassa integrazione fino ad un massimo di ulteriori 9 mesi nei casi in cui sono programmati e finanziati lavori pubblici e se ne preveda l'appalto nello stesso termine.

Il ritardo verificatosi negli appalti dei lavori pubblici programmati e finanziati non ha permesso in talune aree caratterizzate da situazioni occupazionali di particolare gravità (come Gela) il raggiungimento degli obiettivi che il decreto-legge n. 159 intendeva conseguire.

Allo scopo di ovviare a tale inconveniente e di assicurare ai lavoratori interessati la prosecuzione dell'integrazione salariale per il periodo strettamente indispensabile per l'appalto dei nuovi lavori, con l'unito disegno di legge si prevede la possibilità di prolungare l'intervento della Cassa integrazione per un ulteriore periodo di nove mesi.

Tale soluzione peraltro, limitando i suoi effetti a situazioni di particolare gravità già considerate dal decreto-legge n. 159 e per il tempo strettamente necessario per risolvere le situazioni stesse, non comporta generalizzazione del prolungamento del periodo di cassa integrazione.

#### LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### **DISEGNO DI LEGGE**

### Articolo unico

Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, può essere ulteriormente prolungato, alla scadenza del periodo concesso in base al decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, fino ad un massimo di nove mesi qualora nello stesso termine sia previsto l'appalto dei lavori pubblici di cui al citato decreto-legge n. 159.

Il prolungamento del trattamento di integrazione salariale è disposto dal C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.